

## Tribunale Civile e Penale di Mantova

### Sezione Prima

Il Tribunale di Mantova,  
riunito in Camera di Consiglio e composto da:  
dott. Mauro Bernardi                      Presidente Rel.  
dott. Luigi Pagliuca                      Giudice  
dott. Paola Belvedere                      Giudice

letto il ricorso promosso ex artt. 2674 bis c.c. e 113 disp. att. c.c. da S. s.p.a.;  
esaminate le difese formulate dall'Agenzia del Territorio di Mantova;  
osservato che, ai sensi dell'art. 3 comma 24 del d.l. 203/2005 la società (quale è quella istante) iscritta all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. 446/1997 può procedere alla riscossione coattiva delle pubbliche entrate (nel caso di specie ICI dovuta per l'anno 2004 e tariffa per lo smaltimento dei rifiuti relativa agli anni 2007 e 2008) mediante l'ingiunzione fiscale disciplinata dal r.d. 639/1910 e ciò alla stregua delle disposizioni contenute nel titolo II del d.p.r. 29-9-1973 n. 602, normativa questa che, all'art. 77 prevede, con riguardo al ruolo, la facoltà di iscrivere ipoteca e ciò per effetto del richiamo contenuto nell'art. 36 del d.l. 31-12-2007 n. 248;  
considerato che la giurisprudenza di legittimità da tempo ha riconosciuto all'ingiunzione fiscale natura di titolo esecutivo e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva ed ha equiparato l'ingiunzione fiscale alla cartella di pagamento (cfr. Cass. 29-5-2007 n. 21045; Cass. 20-9-2006 n. 20361; Cass. S.U 25-5-2005 n. 10958) sicché deve ritenersi che sussista la compatibilità di disciplina richiesta dall'articolo 36 del d.l. 248/2007 che subordina l'applicabilità delle norme di cui al titolo II del d.p.r. 602/1973 a siffatta condizione;  
rilevato pertanto che non possono condividersi le contrarie deduzioni svolte dalla competente Agenzia del Territorio che ha fatto riferimento, in proposito, a quanto contenuto nella circolare n. 4/2008 del 20-5-2008 emanata dalla Direzione Centrale osservandosi in proposito che l'interpretazione sopra sostenuta ha trovato il conforto della quasi unanime giurisprudenza di merito finora pronunciatasi (cfr. Trib. Catania

13-11-2009; Trib. Napoli 9-11-2009; Trib. Roma 9-11-2009; Trib. Ravenna 4-11-2009; Trib. Verona 23-10-2009;; Trib. Lecce 16-3-2009; Trib. Latina 10-2-2009; Trib. Forlì 6-2-2009; Trib. La Spezia 18-12-2008);

ritenuto che la novità della questione e l'obiettiva incertezza della lite giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

p.t.m.

visti gli artt. 47 e 77 del d.p.r. 602/1973, in accoglimento del ricorso ordina al Direttore dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Mantova di procedere alla iscrizione, senza riserva alcuna, dell'ipoteca legale iscritta in data 9-6-2010 ai n.

7367 R.G. e 1536 R.P.;

compensa le spese.

Si comunichi.

Mantova il 30 settembre 2010.

CASO.it

Il Presidente

dott. Mauro Bernardi